

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1952}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LINDNER, SPITELLA, BELLOTTI, MIOTTI CARLI AMALIA,
BORTOLANI, MICHELI PIETRO, CUMINETTI**

Presentata il 29 marzo 1973

**Istituzione di corsi serali accelerati per la preparazione
di lavoratori adulti all'esame di licenza di scuola media**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modificazioni con la legge 16 aprile 1953, n. 326, venne istituita la scuola popolare per combattere l'analfabetismo avente come scopo principale il ricupero di quei cittadini che si trovavano ad aver varcato le soglie della virilità « senza aver beneficiato di quegli elementi di cultura e di istruzione che devono essere il requisito minimo di ogni cittadino ». L'analfabetismo era allora una piaga assai diffusa, ed accentuatasi durante il periodo bellico, specialmente in alcune zone del Paese e la legge si proponeva di attenuare il triste fenomeno che poneva molti cittadini in condizione di palese inferiorità rispetto alla maggioranza, spesso per cause non a loro imputabili.

La scuola popolare dette buoni risultati consentendo a molti adulti ed anziani di ottenere quel certificato di licenza elementare di cui erano privi e di inserirsi con maggior dignità nel mondo del lavoro e nella vita civile e politica. Oggi si può dire che la scuola popolare

— almeno per quanto riguarda l'aspetto di cui sopra — abbia esaurita la sua funzione, in quanto, nel corso degli anni, coloro che lo hanno voluto hanno potuto trarne profitto.

È sorto però un nuovo problema. La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha esteso l'obbligo scolastico al 14° anno di età ed ha istituito la scuola media unica obbligatoria. Elevando provvidamente il livello della cultura di base dei giovani italiani, tale legge ha però prodotto uno squilibrio culturale tra le più giovani generazioni e quelle meno giovani che non poterono, al loro tempo, profittare dell'ampia e capillare rete di scuole secondarie di 1° grado che ora copre il territorio nazionale e si limitarono in troppi casi al conseguimento della sola licenza elementare.

Appare chiara l'opportunità, anzi la necessità ed il dovere, di agevolare in ogni modo consentito quegli adulti che sentono il desiderio di migliorare la loro cultura di base, tanto più che il diploma di licenza di scuola media è ora titolo indispensabile per l'esercizio di alcune professioni e per l'ottenimento di certe licenze.

Si può obiettare che nulla vieta agli adulti di presentarsi come privatisti all'esame di licenza, ma non si può disconoscere che ciò implica difficoltà e, spesso, spese non indifferenti se i candidati si affidano per la preparazione ad istituzioni private che ne fanno talora una speculazione.

Lo Stato è intervenuto, per verità, istituendo, nell'ambito dell'educazione popolare, i CRACIS (corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria), ma tale istituzione non soddisfa le esigenze di molti lavoratori perché esige la frequenza per un triennio, costringendo ad un sacrificio molto grave i lavoratori e ritardando nel tempo il conseguimento del diploma.

È evidente, d'altra parte, che un adulto volonteroso ha la possibilità di procedere più celermente di un ragazzo nella sua preparazione anche in virtù della maggiore maturità e delle conoscenze che gli derivano da altre fonti (esperienza di lavoro e di vita, letture, partecipazione alla vita civica).

Di qui l'opportunità, a nostro avviso, di istituire corsi accelerati capaci di portare l'adulto al superamento dell'esame di licenza media in un tempo breve, come a suo tempo si fece con i corsi di scuola popolare per il conseguimento della licenza elementare. Ciò nell'ambito di quell'educazione permanente che dovrà avere un sempre maggiore sviluppo per favorire in ogni modo il ricupero ed il rein-

serimento nella scuola di coloro che lo desiderino.

Naturalmente, non dovrà l'istituzione dei corsi accelerati costituire un modo più facile per ottenere la licenza media, tale da indurre i ragazzi in età di obbligo all'evasione; per questo viene stabilita come età minima per l'iscrizione quella di 18 anni e si esige altresì la qualità di lavoratore.

La proposta di legge nei suoi articoli stabilisce le condizioni per l'iscrizione ai corsi e quelle per l'istituzione dei corsi stessi presso le scuole medie statali; affida al Ministro della pubblica istruzione la determinazione degli orari e dei programmi e fissa le modalità di nomina degli insegnanti e, ove occorra, del personale non insegnante. Prevede possibilità di adeguamento dei programmi alle esigenze particolari dei lavoratori e la partecipazione di una rappresentanza di lavoratori studenti ai consigli di classe; inoltre la distribuzione gratuita dei libri di testo adottati.

Fissa altresì la composizione delle commissioni d'esame.

Sottoponiamo con fiducia la presente proposta di legge all'esame degli onorevoli colleghi, convinti che il problema che essa tende a risolvere sia considerato meritevole di attenzione e di sollecita soluzione, anche per dare un seguito legale agli esperimenti che già sono in atto in alcune province.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di promuovere la formazione culturale dei lavoratori non in possesso di licenza di scuola media inferiore e di consentire agli stessi l'accesso a posti di lavoro o l'esercizio di attività per i quali è attualmente previsto il possesso del predetto titolo di studio, sono istituiti presso le scuole medie statali corsi accelerati serali o tardo-pomeridiani per la preparazione degli adulti all'esame di licenza media. L'istituzione avviene secondo le modalità vigenti in materia di istituzioni di classi.

ART. 2.

Possono chiedere l'iscrizione agli speciali corsi di cui all'articolo 1, i lavoratori che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, il 18° anno di età e che siano in possesso almeno del diploma di licenza elementare.

Si considerano lavoratori agli effetti del precedente comma:

a) i titolari di un rapporto di lavoro subordinato, comprovato da appesita documentazione;

b) i titolari di un'attività di lavoro indipendente, comprovata da apposita documentazione, e le donne addette ai lavori domestici;

c) gli iscritti nelle liste di collocamento presso gli appositi uffici.

L'iscrizione diviene definitiva dopo il primo mese di frequenza, su giudizio del consiglio di classe. In tale primo mese il lavoratore deve dar prova di possedere le basi indispensabili per un'utile frequenza: ciò attraverso semplici esperimenti in lingua italiana e di aritmetica elementare. Il lavoratore che non superi tali esperimenti sarà ammesso a frequentare un corso preparatorio e nell'anno scolastico successivo potrà frequentare il corso accelerato normale.

ART. 3.

Per l'istituzione presso una scuola media statale di una classe speciale per lavoratori studenti deve essere raggiunto il numero di 15 iscritti.

Ogni classe, di norma, comprende non più di 20 iscritti.

È in facoltà dei provveditori agli studi di raggruppare presso un'unica scuola media di una stessa sede o di sedi viciniori gli iscritti allo scopo di raggiungere il minimo numero previsto dal primo comma.

ART. 4.

Le materie di insegnamento, gli orari e i programmi d'insegnamento sono stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. I consigli di classe hanno facoltà di proporre modifiche e adattamenti che diventano esecutivi qualora il Ministero entro 30 giorni non comunichi le sue diverse determinazioni.

Per gli esami finali dei corsi per lavoratori studenti valgono le disposizioni vigenti per l'esame di licenza media con gli adattamenti che il ministro disporrà con suo decreto.

I programmi di studio e di esame terranno conto della particolare situazione dei lavoratori studenti e della maggiore maturità degli stessi nei confronti degli alunni della scuola media normale.

Gli esami saranno sostenuti dinnanzi ad apposite commissioni formate dai professori costituenti il consiglio di classe e presiedute da un preside o professore estraneo alla scuola.

Sono ammessi agli esami finali gli iscritti che abbiano raggiunto i due terzi delle presenze alle lezioni, salvo che le assenze siano dovute a malattia o a comprovate ragioni di lavoro nel qual caso deciderà il consiglio di classe.

ART. 5.

Il personale insegnante dei corsi accelerati è nominato con le stesse norme vigenti nella scuola media; ogni classe del corso accelerato è equiparata ad una classe normale. Gli insegnanti di ruolo che ne facciano richiesta possono essere utilizzati per l'insegnamento nei corsi accelerati per lavoratori con esonero dall'insegnamento nelle classi normali di un pari numero di ore. Gli insegnanti incaricati usufruiranno del trattamento di cattedra quando il numero di ore di insegnamento sia pari a quello della corrispondente cattedra della scuola normale; negli altri casi verranno retribuiti in diciottesimi.

Agli effetti della determinazione del numero degli applicati di segreteria e dei bidelli della scuola, ogni classe di corso accelerato è considerata come una classe normale e gli iscritti ai corsi accelerati si sommano agli iscritti nella scuola nella quale funziona il corso.

Quando in una stessa scuola media si formino 10 o più classi per lavoratori studenti, l'insieme di queste viene considerato come scuola a sé stante con proprio preside e proprio personale di segreteria e ausiliario.

Negli altri casi, agli effetti della determinazione dell'indennità di presidenza, le classi serali sono considerate in aggiunta al numero delle classi della scuola.

Del maggior impegno di orario del preside e del personale non insegnante si terrà conto nell'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario. Il vice preside sarà esonerato parzialmente dall'insegnamento.

ART. 6.

Gli insegnanti dei corsi accelerati fanno parte del collegio degli insegnanti della scuola quando si tratti di decidere questioni di carattere generale interessanti tutta la scuola.

Un collegio ridotto, formato dai soli insegnanti dei corsi per lavoratori studenti, si occuperà delle questioni che interessano esclusivamente tali corsi.

Del consiglio di ciascuna classe sono chiamati a far parte a pieno titolo due lavoratori-studenti eletti a scrutinio segreto da tutti gli iscritti alla classe. Quando il consiglio di classe si riunisce per valutare il profitto, i lavoratori studenti non prendono parte alla riunione.

ART. 7.

Ai lavoratori studenti saranno assegnati dalla Regione gratuitamente i libri di testo giudicati indispensabili. Ove necessario e possibile saranno istituiti servizi di trasporto gratuiti.

ART. 8.

Alla spesa occorrente per l'attuazione delle classi speciali per lavoratori si fa fronte con gli stanziamenti dei relativi capitoli di bilancio.